**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, concernente disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare, l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, l’articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per le pari opportunità e la famiglia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti;

**VISTO** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui il Ministro della salute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dall’1 aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in particolare, l’art. 39, comma 1, secondo cui “*Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno -*

*31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”,* .e comma 2, secondo cui “*Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.*”;

**CONSIDERATO** pertanto che, in attuazione del sopra citato articolo 39, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73, occorre procedere, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 73 del 2022, all’approvazione dell’elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo dei Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del sopracitato decreto-legge, espressamente manifestato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di non voler aderire all'iniziativa;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, con il medesimo decreto, sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari presenti nell’elenco, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione;

**VISTI** i dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi alla popolazione minorenne di ciascun comune relativi all’ultimo censimento della popolazione residente, pubblicato in data 8 Aprile 2022 sul sito *web* istituzionale del medesimo Istituto e relativi all’anno 2022;

**ACQUISITA** l’intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza Stato, città e autonomie locali tenutasi in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell’economia e delle finanze;

**Decreta**

**Art. 1**

Destinazione del fondo

1. E’ approvato, quale parte integrante del presente decreto, l’allegato elenco dei comuni beneficiari delle risorse del fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73, pari complessivamente a euro 58.000.000,00, destinate al finanziamento delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.

2. L’elenco comprende i comuni che non abbiano espressamente manifestato di non volersi avvalere del finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

**Art. 2**

Modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni

1. Gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari inseriti nell’elenco sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente.

2. Entro i 15 giorni successivi alla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, le risorse finanziarie sono erogate a favore di ciascun comune in un’unica soluzione, secondo gli importi indicati nell’elenco, avvalendosi della procedura di anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73.

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle ANCI regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro il 30 aprile 2023:

1. copia degli atti con i quali sono state impegnate/liquidate le somme;
2. dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i Comuni utilizzano la scheda di rilevazione predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia, congiuntamente con l’ANCI, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento, attraverso la quale sarà effettuato il monitoraggio mediante apposita piattaforma telematica gestita dal Dipartimento.

**Art. 3**

Modalità di recupero delle somme attribuite

1. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme attribuite nel caso in cui:

1. non impegni e non liquidi le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 e entro il 30 aprile 2023;
2. impegni parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2022. In tal caso, il comune beneficiario è tenuto a restituire solamente la quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;
3. impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2022, per realizzare interventi che non rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, quali la promozione e il potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

2. Nei casi di cui alle lett. *a)* e *b)*, comma 1, del presente articolo, la somma non impegnata deve essere restituita entro il 31 maggio 2023, comunicando al Dipartimento per le politiche della famiglia, con le modalità che saranno successivamente comunicate sul sito *internet* istituzionale del medesimo Dipartimento famiglia.governo.it, l’attestazione dell’avvenuto versamento.

3. Nel caso di cui alla lett. *c)*, comma 1, del presente articolo la restituzione sarà effettuata a seguito degli esiti del monitoraggio da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto, nei casi in cui sia stato verificato l’utilizzo delle somme per interventi non rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022.

4. Il versamento delle somme da restituire è effettuato da parte dei comuni sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

 Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Il Ministro dell’economia e delle finanze